

**PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE GENERALE PER
L'ATTIVITÀ DI VIGILANZA SULL'EMISSIONE DELIBERATA
NELL'AMBIENTE DI ORGANISMI GENETICAMENTE
MODIFICATI - POR-OGM 2022**

(DGR n. 560 del 14/7/2022)

PROCEDURE ATTUATIVE

Anno 2022

Approvate con Determinazione ARSIAL n. 707/RE del 2/9/2022

REVISIONE 07/10/2022

ARSIAL

Agenzia Regionale
per lo Sviluppo
e l'Innovazione
dell'Agricoltura del Lazio



**REGIONE
LAZIO**

Sommario

ELENCO DEGLI ALLEGATI.....	3
1. OGGETTO DEL PROCEDIMENTO	4
2. SOGGETTI PREPOSTI	5
2.1 Responsabile dell'attività	5
2.2 Ispettori.....	5
2.3 Laboratori di analisi incaricati	5
3. ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO.....	6
3.1 Ambito di applicazione.....	6
3.2 Individuazione dei siti	6
3.3 Visita ispettiva	8
4. CAMPIONAMENTO	9
4.1 Protocolli di campionamento.....	9
4.2 Definizione dei campioni	11
4.3 Formazione dei campioni finali	11
5. ATTIVITÀ ANALITICA	12
5.1 Metodologie analitiche	12
5.2 Analisi di prima istanza	13
5.3 Analisi varietale	13
5.4 Analisi di revisione.....	14
6. PROCEDIMENTO SANZIONATORIO E DIRITTI DELL'INTERESSATO.....	16
7. ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI	16
8. ARCHIVIAZIONE DOCUMENTAZIONE E PRIVACY.....	16
Tabella A – Rif. DM. MATTM n. 200 del 2/9/2020.....	17
Tabella B – Programma annuale delle attività da POR-OGM 2022.....	18
Tabella C – Riepilogo attività ARSIAL controlli OGM 2010-2016.....	19
Tabella D– Riepilogo positività riscontrate controlli OGM 2011-2016.....	19

ELENCO DEGLI ALLEGATI

1. DGR n 560 del 14/7/2022 - Decreto MATTM 8 novembre 2017. Approvazione del "Programma Operativo Regionale per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati Anno 2022
2. Protocollo di campionamento di piante in vaso e fiori recisi in strutture florovivaistiche
3. Protocollo di campionamento di piante avventizie all'interno dei siti di stoccaggio e movimentazione di materiale vegetale geneticamente modificato di barbabietola da zucchero, colza, cotone, mais e soia.
4. Protocollo di campionamento di semi e/o granella dispersi all'interno dei siti di stoccaggio e movimentazione di materiale vegetale geneticamente modificato di barbabietola da zucchero, colza, cotone, mais e soia.
5. Protocollo di campionamento delle piante di mais in campo per la vigilanza sul divieto di coltivazione in Italia del mais MON 810
6. Comunicazione preventiva all'interessato tramite PEC
7. Modello C di verbale d'ispezione e Addendum ALL. 8
8. Modello E di verbale d'ispezione – Rev ARSIAL/2022
9. Modello F di prelievo campione - Rev. ARSIAL/2022

1. OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

Vengono predisposte le presenti “Procedure operative”, di seguito Procedure, per uniformare lo svolgimento dell’attività di vigilanza definita nel Programma Operativo Regionale 2022 (POR-OGM 2022) sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati, approvato con DGR n 560 del 14/7/2022 (ALL.1) e redatto ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, come modificato dal DLgs 227/2016, del D.M. MATTM 8/11/2017 (G.U.R.I. n. 2 del 3/1/2018) concernente “Piano generale per l’attività di vigilanza sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati” e della L.R. 6 novembre 2006, n. 15, “Disposizioni urgenti in materia di organismi geneticamente modificati”, così come modificata dalla L.R. n. 14/2021, art. 68, che prevede all’art. 10 “Vigilanza e controllo”.

Le presenti procedure si limitano alle attività indicate dal POR vigente di competenza ARSIAL.

In coerenza con quanto previsto dal POR-OGM 2022, l’attività di vigilanza e controllo consiste nelle seguenti azioni:

- ✓ individuazione dei siti da controllare a seconda dell’ambito di attività di vigilanza (par. 3.2);
- ✓ modalità di visita ispettiva in loco con redazione dello specifico verbale d’ispezione e campionamento da effettuare secondo i diversi protocolli, a seconda dell’ambito di attività (par. 3.1-4.1), con redazione del verbale di campionamento di sementi e/o materiale vegetale da sottoporre a determinazione analitica presso il laboratorio incaricato per la ricerca di OGM;
- ✓ redazione degli atti amministrativi, sulla base degli elementi tecnici e di tutte le informazioni acquisite durante la visita ispettiva e del suo esito.

Il procedimento si conclude:

- in caso di accertamento analitico negativo e documentale conforme, con una comunicazione all’operatore sulle risultanze della visita, con chiusura del procedimento;
- in caso di accertamento documentale non conforme, verrà effettuata segnalazione all’Autorità Competente, nella specifica materia della segnalazione, ed all’operatore sulle risultanze del controllo per il prosieguo del procedimento;
- in caso di accertamento analitico positivo alla analisi qualitativa, sul medesimo campione finale dedicato all’analisi di prima istanza, le presenti procedure prevedono la realizzazione dell’analisi quantitativa al fine di accertare eventuale contaminazione accidentale:
 - a) in presenza di riscontri oggettivi che confermano la violazione del divieto di coltivazione di mais MON810 si procede con una segnalazione all’Autorità Competente della irrogazione della sanzione, all’interessato e ad eventuali contro-interessati, sulle risultanze del controllo per il prosieguo del procedimento e, l’eventuale, avvio del procedimento sanzionatorio ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 (par. 5.2);
 - b) in presenza di riscontri che evidenziano casi di contaminazione senza evidenze oggettive di violazione della coltivazione si procede con una segnalazione alla Autorità Competente della singola Attività di Vigilanza, all’interessato e ad eventuali contro-interessati, sulle risultanze del controllo per le valutazioni del caso (par. 5.2).

2. SOGGETTI PREPOSTI

2.1 Responsabile dell'attività

Alla attuazione dell'attività di competenza di ARSIAL prevista con il POR-OGM 2022 annuale contribuiscono le seguenti strutture regionali:

- Direzione Regionale Agricoltura e Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste – Area Servizio Fitosanitario Regionale che ha la funzione di coordinamento generale del POR e gestisce le procedure di sanzionamento di competenza regionale;
- Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette;
- Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio che propone la documentazione di pianificazione, programmazione e procedurale da adottare ed individua i siti di controllo per le attività di competenza;
- Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri (IZSLT) - Laboratorio di Ricerca e Controllo degli Organismi Geneticamente Modificati, Centro di Referenza Nazionale per la Ricerca di OGM (CROGM).

Sulla base delle procedure descritte di seguito, il responsabile dell'attività per ogni struttura garantisce l'attuazione dei principi di imparzialità, trasparenza ed obiettività dell'azione pubblica, sanciti dalla Legge n. 241, del 7 agosto 1990 e s.m.i.

2.2 Ispettori

Le attività di ispezione e campionamento saranno coordinate dalla Direzione Regionale Agricoltura e Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste e da ARSIAL, sulla base di quanto definito dal POR-OGM 2022 approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 560 del 14/7/2022 e dalle presenti procedure attuative.

Le ispezioni verranno effettuate dagli ispettori nominati con Decreto MATTM del 2 settembre 2020, n. 200 e s.m.i., su designazione secondo quanto riportato nel POR-OGM 2022 (Tabella B).

ARSIAL, per le attività di propria competenza, provvede ad indicare gli ispettori coinvolti nelle attività tramite determinazione annuale o atto dirigenziale. Gli incarichi per singola ispezione sono formalizzati dal dirigente competente della struttura di appartenenza degli ispettori.

Gli ispettori si attengono alle presenti Procedure ed utilizzano la modulistica allegata, fermo restando la possibilità di proporre integrazioni e/o modifiche secondo necessità nel corso delle ispezioni.

2.3 Laboratori di analisi incaricati

Il POR-OGM 2022, in analogia con il PON 2022, prevede che per le analisi di controllo dei campioni prelevati siano eseguite dai laboratori della rete NILO (Network Italiano dei Laboratori OGM).

Per l'espletamento delle analisi di prima istanza, ci si avvale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri (IZSLT), con il quale vige l'Accordo Quadro (Repertorio ARSIAL n. 16 del 21/3/2022 approvato con Deliberazione ARSIAL n. 19/RE del 03/03/2022) e il successivo Accordo di collaborazione specifico per la presente attività (Repertorio ARSIAL n. 51 del 20/09/2022 approvato con Deliberazione ARSIAL n. 736/RE del 12/09/2022). Le analisi dei campioni prelevati vengono effettuate presso il laboratorio di Ricerca e Controllo degli Organismi geneticamente modificati, Centro di Referenza Nazionale per la Ricerca di OGM (CROGM), che si

impegna altresì ad omogeneizzare il campione globale dal quale verranno ricavate le aliquote dei campioni finali.

1. Analisi di prima istanza
2. Aliquota per titolare/delegato dell'azienda agricola
3. Analisi di revisione
4. Analisi di identità varietale
5. Aliquota di riserva
6. Aliquote di riserva per l'autorità giudiziaria

3. ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO

3.1 Ambito di applicazione

Il POR stabilisce i criteri generali per le ispezioni e i riferimenti normativi delle non conformità riscontrate a seguito dei controlli per ciascuna delle seguenti sei linee di attività previste dal piano generale per l'attività di vigilanza. Le presenti procedure si riferiscono esclusivamente alle attività individuate dal POR vigente di competenza di ARSIAL.

II. Attività di vigilanza relativa all'immissione sul mercato di OGM come tali o contenuti in prodotti, esclusa la coltivazione (rif. Protocolli di campionamento ALL.TI 2, 3 e 4)

IV. Attività di vigilanza sul rispetto dei divieti di coltivazione adottati ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, così come modificato e integrato dal decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 227 (rif. Protocollo di campionamento ALL. 5 integrato con le presenti procedure)

3.2 Individuazione dei siti

La procedura di estrazione viene verbalizzata da ARSIAL, che si riserva di predisporre ulteriori controlli a seguito di segnalazioni di Istituzioni e/o Autorità pubbliche e in tutti i casi si valuti necessario procedere ad ulteriori accertamenti, sulla base di segnalazioni documentate o esiti dei controlli. Le modalità di individuazione dei siti sono definite nel prosieguo esclusivamente per le attività previste dal POR-OGM 2022 nelle quali si prescrive l'adozione di una metodologia di estrazione casuale.

II. Attività di vigilanza relativa all'immissione sul mercato di OGM come tali o contenuti in prodotti, esclusa la coltivazione;

✓ **OGM autorizzati ai sensi della direttiva 2001/18/CE**

Per individuare i siti di emissione dove effettuare i controlli, che nel caso specifico sono rappresentati dalle strutture del settore florovivaistico interessate dal commercio di fiori recisi, si farà riferimento a:

- elenco delle attività con codice ATECO coerente con l'attività di commercializzazione fiori recisi ed affini;
- registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP), ai sensi dell'articolo 65 del regolamento UE 2031 del 2016, che producono e/o commercializzano materiali di moltiplicazione e piante, nonché importatori ed esportatori (commercio da e con paesi terzi) di piante ed altri materiali vegetali regolamentati.

Considerando che il PON non prevede percentuali minime di incidenza dell'attività, la vigilanza regionale 2022 consisterà in almeno n. 1 ispezione presso i siti dove i Garofani sono utilizzati o detenuti per la vendita all'ingrosso (comprese le "Borse dei fiori" o "Mercati generali").

L'estrazione sarà effettuata con una procedura casuale tra gli operatori che trattano la specifica referenza OGM segnalata o presso grossisti che gestiscono numerose referenze.

✓ **OGM autorizzati ai sensi del Regolamento (CE) n. 1829/2003**

Al fine di individuare i siti dove effettuare i controlli, tra quelli in cui gli OGM indicati vengono utilizzati o detenuti, sarà utilizzato l'elenco degli operatori del settore mangimistico (OSM) disponibile al link: https://www.vetinfo.it/j6_sinsa/public/osm/report_start.do

Premesso che il materiale vegetale importato consiste in genere di materie prime e/o intermedi di lavorazione e/o prodotti finiti, va considerato che la materia prima e gli intermedi di lavorazione hanno una probabilità più alta di contenere materiale ancora vitale e in grado di propagarsi, quindi potrebbero determinare un rischio più alto rispetto al prodotto finito.

Pertanto, l'attività di vigilanza si concentrerà sui siti di stoccaggio che movimentano materie prime o intermedi di lavorazione, inoltre, si prevede di dare priorità ai siti che appartengono alla grande distribuzione.

Considerando che il POR-OGM 2022 non prevede percentuali minime di incidenza dell'attività, la vigilanza regionale 2022 consisterà in almeno n. 1 ispezione presso un sito che utilizza o detiene prodotti OGM, dando preferenza agli OSM che dichiarano specifica attività in tal senso.

L'estrazione sarà effettuata con una procedura casuale tra gli OSM che dichiarano di trattare materie prime OGM, selezionando il primo operatore per dimensione di attività.

IV. Attività di vigilanza sul rispetto dei divieti di coltivazione adottati ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, così come modificato e integrato dal decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 227

La superficie regionale o provinciale coltivata a mais sottoposta a controlli sarà compresa tra lo 0.1% e lo 0,3% della media delle superfici regionali ISTAT coltivate a mais negli anni 2020-2021 (rif. tab. 3 del Piano Operativo Nazionale). In considerazione del ritardo di attuazione del POR-OGM 2022, per tale anno si opererà dando priorità alle province ed alle aziende con maggiore superficie dichiarata a mais nel 2022, come da verifiche su Fascicolo Aziendale disponibile su SIAN.

Per l'individuazione delle aziende campione è opportuno procedere alla costituzione di un elenco regionale delle aziende maidicole oppure alla individuazione delle superfici coltivate a mais a livello geografico (layer GIS vettoriale o raster) con riferimento alla campagna agraria in corso. In assenza di dati sulla campagna agraria in corso si potranno utilizzare dati relativi alle campagne agrarie pregresse per effettuare l'estrazione, con successiva verifica della presenza di coltivazione di mais tramite accesso al Fascicolo Aziendale e al Piano Colturale della campagna in corso; la priorità di campionamento tra le aziende estratte sarà individuata sulla base dei dati relativi alle coltivazioni di mais della campagna agraria in corso.

L'estrazione avverrà con ordine di priorità per dimensione aziendale oppure in maniera casuale tramite le procedure di selezione casuale disponibili nei software utilizzati (EXCEL o GIS), avendo cura di estrarre almeno 5 aziende per ogni provincia, al fine di garantire la selezione di almeno 3

azienda per provincia che abbiano in atto coltivazione di mais. Tra le aziende estratte avranno priorità le aziende con maggiore superficie di mais e, in subordine, gli appezzamenti in prossimità di aziende agricole biologiche che coltivano mais.

3.3 Visita ispettiva

L'attività di vigilanza e controllo si attua attraverso visite ispettive in loco senza comunicazione preventiva alle aziende, tuttavia, nel caso sia necessario, ad es. per inaccessibilità dei campi, potrà essere effettuata una comunicazione all'interessato tramite PEC con un preavviso non superiore alle 24 (ventiquattro) ore, allo scopo di garantire la presenza dell'operatore agricolo o di un suo rappresentante delegato durante il sopralluogo.

Nella eventualità di comunicazione preventiva, vengono indicati l'ambito di attività e le finalità, i nominativi degli ispettori deputati al sopralluogo e quant'altro ritenuto necessario (ALL. 6); essa costituisce l'avvio del procedimento a carico dell'azienda sottoposta a controllo e dovrà riportare i riferimenti all'atto di incarico agli ispettori, nominati con Decreto MATTM del 2 settembre 2020, n. 200 e s.m.i., su designazione della Regione Lazio.

In assenza di comunicazione preventiva, l'avvio del procedimento sarà effettuato con la redazione del verbale di ispezione.

La visita ispettiva prevede la redazione verbale d'ispezione e di campionamento (Modello F di prelievo campione ALL. 9), da effettuare secondo i diversi protocolli (par. 4.1), a seconda dell'attività di vigilanza da espletare. Di seguito si riepilogano i verbali allegati alle presenti procedure:

II. Attività di vigilanza relativa all'immissione in commercio di OGM come tali o contenuti in prodotti, esclusa la coltivazione:

- ✓ **OGM autorizzati ai sensi della direttiva 2001/18/CE**
Modello C (ALL. 7);
- ✓ **OGM autorizzati ai sensi del Regolamento (CE) n. 1829/2003**
Modello C (ALL. 7) e ADDENDUM ALL. 7.
È importante allegare anche una documentazione fotografica.

IV. Attività di vigilanza sul rispetto dei divieti di coltivazione adottati ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 così come modificato e integrato dal decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 227:

Modello E (ALL. 8).

I verbali vanno compilati in triplice copia: una copia deve essere consegnata al titolare del sito di ispezione (e da questi controfirmata), una al laboratorio di analisi destinatario dei campioni (controfirmata dal responsabile/operatore del laboratorio che prende in carico i campioni), mentre un'altra rimane all'agli ispettore/i.

In caso di rifiuto dell'interessato o del suo rappresentante a sottoscrivere il verbale o al ritiro della copia, si annota tale circostanza sul verbale stesso e le copie vengono conservate presso la struttura dove ha sede l'ispettore incaricato.

4. CAMPIONAMENTO

4.1 Protocolli di campionamento

Il campionamento deve essere svolto nel rispetto dei Protocolli di campionamento, di seguito elencati, al fine di garantire la rappresentatività dei campioni prelevati.

Per ogni campione prelevato gli ispettori registrano i relativi dati nel Modello F di prelievo campione (ALL. 9) allegato al Verbale di ispezione.

II. Attività di vigilanza relativa all'immissione in commercio di OGM come tali o contenuti in prodotti, esclusa la coltivazione

✓ OGM autorizzati ai sensi della direttiva 2001/18/CE

Protocollo di campionamento di piante in vaso e fiori recisi in strutture florovivaistiche (ALL.2), messo a punto dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e l'IZSLT, Centro di Referenza Nazionale per la Ricerca di OGM.

Esso stabilisce:

- Periodo di campionamento;
- Materiale da campionare;
- Numero di campioni elementari;
- Dimensione del campione globale;
- Campionamento all'interno dell'azienda;
- Cartellino di identificazione;
- Codice di identificazione del campione globale;
- Misure cautelative;
- Conservazione;
- Strumenti utili.

✓ OGM autorizzati ai sensi del Regolamento (CE) n. 1829/2003

1. Protocollo di campionamento di piante avventizie all'interno dei siti di stoccaggio e movimentazione di materiale vegetale geneticamente modificato di barbabietola da zucchero, colza, cotone, mais e soia, messo a punto da ISPRA (ALL.3).

Esso stabilisce:

- Specie autorizzate;
- Sigla specie;
- Periodo di campionamento;
- Materiale da campionare;
- Dimensione del campione elementare;
- Campionamento all'interno o esterno del sito di stoccaggio;
- Cartellino di identificazione;
- Codice di identificazione del campione globale interno o esterno al sito di stoccaggio;
- Misure cautelative;
- Conservazione;
- Strumenti utili;

2. Protocollo di campionamento di semi e/o granella dispersi all'interno dei siti di stoccaggio e movimentazione di materiale vegetale geneticamente modificato di barbabietola da zucchero, colza, cotone, mais e soia, messo a punto da ISPRA e dal Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria (CREA) (ALL.4).

Esso stabilisce:

- Specie autorizzate;

- Sigla specie
- Periodo di campionamento;
- Materiale da campionare;
- Dimensione del campione globale;
- Campionamento all'interno del sito di stoccaggio;
- Cartellino di identificazione;
- Codice di identificazione del campione globale;
- Misure cautelative;
- Conservazione;
- Strumenti utili.

IV. Attività di vigilanza sul rispetto dei divieti di coltivazione adottati ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 così come modificato e integrato dal decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 227

Protocollo di campionamento delle piante di mais in campo per la vigilanza sul divieto di coltivazione in Italia del mais MON 810 (ALL.5), messo a punto dal Dipartimento di Sicurezza Alimentare, Nutrizione Sanità Pubblica Veterinaria dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS).

Esso stabilisce:

- Periodo di campionamento;
- Materiale da campionare;
- Dimensione del campione elementare;
- Campionamento;
- Cartellino di identificazione;
- Codice di identificazione del campione globale;
- Misure cautelative;
- Trasporto;
- Strumenti utili.

In considerazione dell'esperienza di ARSIAL nell'ambito della vigilanza sulla presenza di OGM in coltivazioni di mais effettuata in attuazione della L.R. 15/2006, si è rilevato che la maggioranza delle non conformità in questo ambito siano dovute a rilevamento di contaminazioni di OGM e non alla individuazione di vere e proprie coltivazioni OGM, come rappresentato nelle tabelle riassuntive dell'attività svolta da ARSIAL dal 2010 al 2016 (Tabella C) e dalle positività rilevate nel medesimo periodo (Tabella D).

Pertanto, si ritiene necessario effettuare un campionamento che permetta in contemporanea la verifica del divieto coltivazione di OGM ed al tempo stesso permetta il riscontro di eventuali casi di contaminazione, come descritto nel protocollo di campionamento.

A tale scopo si specificano i seguenti dettagli della procedura di campionamento dedotti dal richiamato protocollo (ALL. 5):

1. Il numero dei campionamenti da effettuare è individuato in relazione all'ampiezza dell'appezzamento omogeneo selezionato:

≤ 10 ha n. 1 campionamento

10-20 ha n. 2 campionamenti

≥ 20 ha n. 3 campionamenti

2. Il numero di campioni elementari da acquisire per ogni campionamento, al fine di individuare anche le eventuali contaminazioni, è determinato sulla base del Protocollo di campionamento delle piante di mais in campo per la vigilanza sul divieto di coltivazione in Italia del mais MON 810 (ALL.5) come riportato nella seguente tabella:

Definizione della numerosità campionaria per un test UNILATERALE				
Valore ipotetico atteso	0,50%			
Errore di stima	0,50%			
Probabilità che il valore vero cada nell'intervallo	0,90	→	Probabilità errore di campionamento	0,10
Popolazione N	100000			
Ampiezza dell'intervallo entro cui cade il "valore vero"	estremo inferiore	0,50%	estremo superiore	1,00%
Popolazione campionaria n	326			

4.2 Definizione dei campioni

Si definisce **campione elementare** la quantità di materiale prelevato dai singoli punti o aree di prelevamento. Il numero dei campioni elementari viene definito in base al tipo di materiale da campionare. Il quantitativo di materiale prelevato deve essere sufficiente a consentire la formazione del campione globale (ottenuto dal mescolamento dell'insieme dei campioni elementari) ed essere omogeneo per ogni campionamento.

Dal **campione globale il laboratorio incaricato**, previa macinazione ed omogeneizzazione, **predispone le aliquote**, rappresentative del campione globale, **per la formazione dei campioni finali** necessari, da identificare con sigillo di garanzia univoco e destinate a:

- Aliquota A. analisi di prima istanza da eseguirsi entro non oltre n. 15 (quindici) giorni dalla data di consegna del campione al laboratorio (par. 5.2);
- Aliquota B. campione finale per l'operatore agricolo riservato al responsabile dell'azienda agricola o suo rappresentante, nel caso ne faccia richiesta per l'effettuazione di ulteriore analisi presso laboratorio privato e accreditato di propria fiducia; tale analisi non sostituisce in nessun caso le analisi di revisione da richiedersi secondo le modalità indicate nel successivo par. 5.4; l'onere delle spese sostenute per l'analisi è, comunque, a carico dell'interessato;
- Aliquota C. analisi di revisione da effettuarsi su richiesta del responsabile dell'azienda agricola o suo rappresentante presso il laboratorio referente per le specifiche matrici e determinazioni analitiche (par. 5.4);
- Aliquota D. analisi varietale per far eseguire al laboratorio incaricato l'analisi varietale se del caso a seguito di riscontro positivo agli OGM dalle analisi di prima istanza (par. 5.3);
- Aliquota E. campione finale di riserva a disposizione di chi, per legittimo interesse, ne faccia richiesta;
- Aliquota F. campione finale di riserva a disposizione dell'autorità giudiziaria per ogni eventuale contenzioso.

Il laboratorio incaricato provvede a confermare l'avvenuta ricezione dei campioni consegnati previa firma del foglio di consegna o analogo ricevuta di accettazione del campione.

4.3 Formazione dei campioni finali

Il Laboratorio procederà successivamente a ricavare dal campione globale, previa macinazione ed omogeneizzazione, le aliquote o campioni finali rappresentative del campione globale e identificate con sigillo di garanzia univoco.

La predisposizione del campione finale deve essere svolta entro 5 gg lavorativi dalla consegna del campione o comunque entro un termine utile per rispettare le tempistiche di esecuzione delle analisi.

La formazione dei campioni finali avverrà alla presenza di almeno un ispettore, che sottoscriverà un apposito verbale.

Alla formazione dei campioni finali è invitato ad assistere l'interessato o un suo delegato, che sarà preventivamente informato a mezzo mail, se richiesto e sottoscritto dall'interessato stesso sul verbale d'ispezione specifica espressione di volontà a presenziare alla lavorazione.

Tutte le aliquote verranno custodite dal laboratorio e messe a disposizione su richiesta degli interessati.

5. ATTIVITÀ ANALITICA

5.1 Metodologie analitiche

Il supporto tecnico-scientifico è assicurato dalla rete dei laboratori NILO come da “Nota esplicativa sulla conduzione delle attività analitiche” allegata al PON 2022. La nota, redatta dall'IZSLT - Centro di Referenza Nazionale per la Ricerca di OGM (CROGM), coordinatore scientifico della rete NILO, si prefigge di fornire una prima guida sul flusso analitico da adottare per ciascuna linea di attività del PON, che preveda l'esecuzione di analisi di laboratorio, come di seguito riportato sinteticamente.

Nello specifico per l'attuazione dell'attività in Regione Lazio, come da POR-OGM 2022 adottato, il laboratorio di riferimento è il laboratorio di Ricerca e Controllo degli Organismi geneticamente modificati, Centro di Referenza Nazionale per la Ricerca di OGM (CROGM), dell'IZSLT.

Attualmente sono disponibili le metodiche di campionamento per le seguenti attività.

II. Attività di vigilanza relativa all'immissione in commercio di OGM come tali o contenuti in prodotti, esclusa la coltivazione.

✓ OGM autorizzati ai sensi del Regolamento (CE) n. 1829/2003

- 1) Campioni prelevati con protocollo di campionamento di piante avventizie all'interno dei siti di stoccaggio e movimentazione di materiale vegetale geneticamente modificato di barbabietola da zucchero, colza, cotone, mais e soia. Le specie vegetali da ricercare non differiscono da quelle ricercate in alimenti e mangimi.
- 2) Campioni prelevati con protocollo di campionamento di semi e/o granella dispersi all'interno dei siti di stoccaggio e/o movimentazione di materiale vegetale geneticamente modificato di barbabietola da zucchero, colza, cotone, mais e soia. Le specie vegetali da ricercare non differiscono da quelle ricercate in alimenti e mangimi.

IV. Attività di vigilanza sul rispetto dei divieti di coltivazione adottati ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 così come modificato e integrato dal decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 227

Campioni prelevati secondo quanto previsto dalle presenti procedure sulla base del protocollo di campionamento di piante di mais per la vigilanza sul divieto di coltivazione del mais MON810 (ALL.5) integrato con le prescrizioni riportate al paragrafo 4.1.

Nello specifico, per tale attività, al laboratorio di riferimento per l'analisi di prima istanza viene richiesto di effettuare, in caso di esito positivo dell'analisi qualitativa di ricerca dell'evento MON810, la quantificazione dell'evento OGM all'interno del campione al fine di avere riscontri oggettivi per la valutazione di eventuali casi di contaminazione accidentale.

5.2 Analisi di prima istanza

Un'aliquota di campione finale (A) viene sottoposta alle analisi di prima istanza per la determinazione analitica di eventuali OGM, se del caso qualitativa e quantitativa. Il Laboratorio incaricato, entro 15 giorni dalla data di consegna del campione, trasmette i risultati dell'analisi ad ARSIAL, tramite PEC, salvo anticiparli per le vie brevi.

Il/gli ispettore/i referenti per lo specifico campionamento, effettuano le seguenti valutazioni e predispongono le relative comunicazioni:

- In caso di esito negativo:

L'ispettore predispose la comunicazione di chiusura del procedimento, che ARSIAL deve inviare tramite PEC all'interessato entro 30 giorni dalla data di ricevimento del certificato di analisi, da allegare alla medesima comunicazione.

- In caso di esito positivo:

1. se necessario, acquisire dall'azienda i dati per la rintracciabilità del materiale campionato, ovvero fatture di acquisto, documenti di trasporto, eventuale certificazione, dichiarazione di esenzione o di presenza OGM, planimetria del sito oggetto di verifica; se tale attività si concretizzerà in un ulteriore sopralluogo aziendale essa sarà documentata in un ulteriore verbale (Verbale di accertamento rintracciabilità materiale OGM);
2. se del caso, verificare i dati analitici di identità varietale per stabilire la relazione OGM-materiale campionato o pianta-suolo-varietà (corrispondenza tra la varietà dichiarata dall'interessato con quella effettivamente coltivata), come dettagliato al successivo par. 5.3; se necessario, l'aliquota D conservata presso il laboratorio di riferimento verrà inviata ad apposito laboratorio di istituzione pubblica per lo svolgimento dell'analisi varietale;
3. comunicare all'interessato, alle autorità competenti ed eventuali contro-interessati, tramite PEC (entro 30 giorni dalla data di ricevimento del certificato di analisi) l'esito delle analisi di prima istanza e il certificato di analisi rilasciato dal laboratorio, nonché gli esiti delle ulteriori indagini effettuate al fine di acquisire i dati per la rintracciabilità del materiale OGM in attesa di ulteriori approfondimenti utili a definire la natura della positività; contestualmente viene comunicata la possibilità di procedere ad eventuali controanalisi a spese degli interessati (aliquota B);
4. procedere all'analisi degli ulteriori riscontri, analitici e documentali, al fine di discriminare tra l'ipotesi di contaminazione accidentale e l'ipotesi di emissione deliberata nell'ambiente:
 - a) in presenza di riscontri a supporto di probabile contaminazione si procede a comunicare all'operatore controllato, ad eventuali contro-interessati ed alle autorità competenti, tramite PEC, l'esito degli ulteriori accertamenti, rinviando all'autorità competente in materia eventuali ulteriori valutazioni che ostacolano la chiusura del procedimento;
 - b) in presenza di riscontri oggettivi di coltivazione di mais MON810, si procede a notificare tempestivamente il verbale di accertamento e contestazione corredato degli esiti degli ulteriori accertamenti e altra documentazione rilevante, al trasgressore/obbligato in solido e alle autorità competenti in materia, tramite PEC.

5.3 Analisi varietale

Al fine di integrare e convalidare le informazioni acquisite presso l'azienda sulla coltura campionata, come già anticipato al par. 5.2, i campioni risultati positivi all'analisi di prima istanza possono essere sottoposti ad analisi di identità varietale, nel caso essa sia dirimente rispetto agli accertamenti svolti

in azienda. A tal fine ARSIAL contatta il laboratorio autorizzato ad **effettuare le suddette analisi**, onde provvedere alle modalità di trasferimento di una aliquota di campione finale (Aliquota D) dal laboratorio di riferimento per l'analisi di prima istanza al laboratorio incaricato dell'analisi varietale. Il costo della prestazione del servizio è a carico di ARSIAL. Il Laboratorio incaricato trasmette i risultati dell'analisi ad ARSIAL tramite PEC.

- Esito positivo analisi di identità varietale

Nel caso in cui il risultato analitico confermi i dati varietali risultanti dalla documentazione acquisita (fatture di acquisto, bolle di accompagnamento, certificazioni, ecc.), il RUP trasmette, a mezzo PEC, copia del risultato di analisi agli interessati e alle Autorità competenti coinvolte.

Nel caso in cui risulti l'acquisto di più varietà da parte dell'Azienda, il RUP, può richiedere al laboratorio incaricato di effettuare l'analisi su ciascuna delle varietà acquistate.

- Esito negativo analisi di identità varietale

Nel caso in cui il risultato analitico non confermi i dati varietali risultanti dalla documentazione acquisita (fatture di acquisto, bolle di accompagnamento, certificazioni, ecc.), il RUP trasmette, a mezzo PEC, copia del risultato di analisi agli interessati e alle Autorità competenti coinvolte. Nel caso in cui risulti l'acquisto di più varietà da parte dell'Azienda, il RUP, richiede al laboratorio incaricato di effettuare l'analisi su ciascuna delle varietà acquistate.

Anche i risultati di tali successive analisi vengono inoltrate agli interessati e alle Autorità competenti coinvolte.

5.4 Analisi di revisione

Come previsto dal Regolamento EU/2017/625 gli operatori, oltre a poter analizzare a proprie spese l'aliquota B, a loro dedicata, presso laboratori accreditati nella specifica determinazione analitica, possono richiedere l'analisi di revisione che sarà effettuata sull'aliquota C presso un laboratorio ufficiale; tale analisi in caso di esito confermativo dell'analisi di prima istanza sarà a carico dell'operatore.

Reg. UE/2017/625 - Articolo 35 Controperizia

1. Le autorità competenti provvedono affinché gli operatori i cui animali o merci sono soggetti a campionamento, analisi, prova o diagnosi nel contesto dei controlli ufficiali abbiano diritto a una controperizia, a spese dell'operatore.

Tale diritto a una controperizia conferisce all'operatore il diritto di chiedere un esame documentale del campionamento, dell'analisi, della prova o della diagnosi a cura di un altro perito riconosciuto e adeguatamente qualificato.

2. Se opportuno, pertinente e tecnicamente fattibile, in particolare in considerazione della diffusione e della distribuzione del rischio negli animali o nelle merci, della deperibilità dei campioni o delle merci e del quantitativo di substrato disponibile, l'autorità competente:

a) su richiesta dell'operatore, assicura che nel prelevare i campioni ne sia prelevata una quantità sufficiente per consentire una controperizia e, se dovesse rivelarsi necessario, per l'esame di cui al paragrafo 3; o

b) se non è possibile prelevare una quantità sufficiente di cui alla lettera a), ne informa l'operatore.

Il presente paragrafo non si applica quando si valuta la presenza di organismi nocivi da quarantena nelle piante, nei prodotti vegetali o negli altri oggetti a fini di verifica della conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g).

3. In caso di controversia tra le autorità competenti e gli operatori sulla base della controperizia di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere che gli operatori abbiano la possibilità di richiedere a proprie spese l'esame documentale dell'analisi, della prova o della diagnosi iniziale e, se del caso, di altre analisi, prove o diagnosi da parte di un laboratorio ufficiale.

4. La richiesta di una controperizia da parte dell'operatore in conformità del paragrafo 1 del presente articolo non pregiudica l'obbligo delle autorità competenti di intervenire rapidamente per eliminare o limitare i rischi sanitari per l'uomo, per gli animali e per le piante, o i rischi per il benessere degli animali o, relativamente a OGM e prodotti fitosanitari, anche i rischi per l'ambiente in conformità del presente regolamento e della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

L'operatore controllato o contro-interessato obbligato in solido, entro 15 giorni dalla ricezione del verbale di accertamento e contestazione, può richiedere l'analisi di revisione (Aliquota C), da trasmettere a mezzo PEC. Il costo dell'analisi di revisione è a carico del richiedente come previsto dal Reg. UE/2017/625; il medesimo ha anche facoltà di far partecipare un proprio consulente tecnico durante lo svolgimento delle analisi di revisione.

La domanda di richiesta di prestazione del servizio va redatta su carta intestata, con indicazione della partita IVA, della ragione sociale e della sede legale del richiedente; la quietanza del pagamento deve essere allegata all'istanza di revisione.

Il RUP, una volta pervenuta l'istanza, contatta il laboratorio autorizzato ad effettuare le analisi di revisione, onde provvedere alle modalità di trasferimento del campione da sottoporre ad analisi dal laboratorio di riferimento al laboratorio incaricato di svolgere l'analisi di revisione.

Il laboratorio incaricato all'analisi di revisione comunica all'interessato e ad ARSIAL la data e l'ora dello svolgimento delle suddette analisi, con anticipo di almeno 10 giorni e secondo le modalità previste dalla Legge 689/1981 art. 15 o altra normativa vigente in materia.

I laboratori autorizzati ad effettuare le analisi di revisione sono:

- **per le sementi** il CREA Cerealicoltura e Colture Industriali sezione di Bergamo – Via Stezzano n. 24 – 24126 Bergamo; l'interessato deve emettere un bonifico bancario di € 300,00 a favore del CREA Cerealicoltura e Colture Industriali sezione di Bergamo presso Banca delle Marche - IBAN: IT19S0100503382000000218660.
- **per le matrici vegetali** l'Istituto Superiore di Sanità – Viale Regina Elena n. 299 – 00161 Roma; l'interessato deve emettere un bonifico bancario di € 900,00 a favore dell'ISS:
 - ✓ **Per i bonifici da eseguire in Italia:**
UBI Banca – FILIALE DI ROMA REGINA MARGHERITA –
IBAN: IT88K0311103206000000000405
 - ✓ **Per i bonifici da effettuare dall'estero:**
UBI Banca – FILIALE DI ROMA REGINA MARGHERITA –
IBAN: IT88K0311103206000000000405
Codice SWIFT: BLOPIT22
 - ✓ **Per gli enti ed organismi pubblici in regime di Tesoreria unica si può ricorrere al conto di Tesoreria Centrale – Banca d'Italia, intestato all'Istituto Superiore di Sanità:**
IBAN: IT65U0100003245350200022349
- Nella causale del versamento va specificato l'oggetto del servizio richiesto, identificandolo con il relativo punto del tariffario (es. punto 1.1 analisi di revisione su prodotti alimentari).
- Tutti gli importi si intendono NON comprensivi di IVA, se dovuta.

L'esito delle analisi di revisione viene comunicato dal laboratorio ad ARSIAL e all'interessato tramite PEC.

Il RUP, in caso di:

- **esito positivo analisi di revisione** (risultato concordante con le analisi di prima istanza), trasmette immediatamente tramite PEC copia del rapporto di prova alle autorità competenti coinvolte per conoscenza all'interessato e eventuali contro-interessati;
- **esito negativo analisi di revisione** (risultato discordante rispetto alle analisi di prima

istanza), comunica all'interessato la chiusura del procedimento, rimborsando d'ufficio l'onere sostenuto dallo stesso per l'esecuzione dell'analisi di revisione e, contestualmente, trasmette copia del risultato di analisi, alle autorità competenti coinvolte e ad eventuali contro-interessati, a mezzo PEC.

6. PROCEDIMENTO SANZIONATORIO E DIRITTI DELL'INTERESSATO

La contestazione dell'illecito avviene mediante la notifica da parte dell'/degli Ispettore/i incaricato/i del controllo, o del Responsabile dell'attività, all'operatore controllato, ai trasgressori/obbligati in solido del Verbale di accertamento e contestazione corredato della documentazione rilevante. Tale comunicazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 14 e 15 della legge 689/1981, ha valore di contestazione della violazione inerente l'oggetto del controllo.

Nella tabella B allegata alle presenti procedure si riepilogano i riferimenti normativi da applicare nei casi di violazione rilevati per ogni ambito di attività del POR, di competenza regionale.

Per le attività di controllo derivate dal POR, non si applicano le misure sanzionatorie della L.R. n. 15/06 in quanto prevale la normativa nazionale di rango superiore.

Il trasgressore e/o obbligato in solido, dalla data di ricevimento del Verbale di accertamento e contestazione, può:

- a) richiedere istanza di revisione di analisi, entro 15 giorni dalla notifica, da inviare a mezzo PEC o racc. R/R ad ARSIAL Via R. Lanciani, n.38 – 00162 Roma;
- b) presentare scritti difensivi, entro trenta giorni dalla notifica, con eventuale documentazione allegata, e richiedere di essere ascoltato dall'autorità competente all'irrogazione della sanzione (art.18 legge 689/81);
- c) alternativamente ai punti precedenti, effettuare il pagamento in misura ridotta (art. 16, Legge 689/81) entro sessanta giorni dalla notifica.

In caso di mancato pagamento entro i termini suddetti, il Verbale di accertamento e contestazione completo di allegata documentazione sarà inviato, ai sensi dell'art. 17 della legge 689/81, all'autorità competente all'irrogazione della sanzione.

Nel caso in cui il trasgressore/obbligato in solido presenti istanza di revisione di analisi, i termini di cui al punto **b)** e **c)** vengono interrotti.

7. ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

Gli interessati hanno la facoltà di intervenire in ogni fase del procedimento, ai sensi della normativa vigente, sia attraverso la visione diretta degli atti amministrativi di competenza sia presentando osservazioni e memorie scritte.

8. ARCHIVIAZIONE DOCUMENTAZIONE E PRIVACY

Tutta la documentazione relativa all'attività di vigilanza e controllo svolta, viene conservata in un apposito archivio custodito. Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i., i dati personali sono trattati per i fini istituzionali previsti dalla Legge.

Tabella A – Rif. DM. MATTM n. 200 del 2/9/2020

REGISTRO NAZIONALE DEGLI ISPETTORI PER LA VIGILANZA SULL'EMISSIONE DELIBERATA NELL'AMBIENTE OGM (in attuazione dell'articolo 32, comma 2 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224)

Regione Lazio		
Numero iscrizione	Cognome e nome	Ufficio di appartenenza
LAZ001	De Angelis Generoso	Direzione regionale agricoltura, promozione della filiera e della cultura del cibo, caccia e pesca
LAZ002	Di Ferdinando Sandra	ARSIAL
LAZ003	Gigli Maria Pia	Direzione regionale agricoltura, promozione della filiera e della cultura del cibo, caccia e pesca
LAZ004	D'Amato Lucia	Direzione regionale capitale naturale, parchi e aree protette
LAZ005	Donfrancesco Stefano	Direzione regionale capitale naturale, parchi e aree protette
LAZ006	Catta Miria	ARSIAL
LAZ007	Collepari Paolo	ARSIAL
LAZ008	Paoletti Sara	ARSIAL

Tabella B – Programma annuale delle attività da POR-OGM 2022

Attività	Ambito dell'attività programmata	Ente attuatore	Violazioni e riferimenti normativi	Autorità che irroga la sanzione
I. Attività di vigilanza regionale relativa all'emissione deliberata nell'ambiente di OGM autorizzata per qualsiasi fine diverso dall'immissione sul mercato ovvero a scopo sperimentale.	Non prevista per assenza di sperimentazioni sul territorio regionale.	Dir. Reg.le competente monitora le notifiche di autorizzazione e programma eventuali ispezioni.	Le sanzioni da applicare in caso di riscontro di non conformità sono quelle previste dall'art. 34 del d.lgs 224/2003, commi da 4 a 7, a seconda della fattispecie della non conformità	MITE, ai sensi dell'art. 2 del DLgs 224/2003
II. Attività di vigilanza relativa all'immissione sul mercato di OGM come tali o contenuti in prodotti, esclusa la coltivazione.	OGM autorizzati ai sensi della dir. 2001/18/CE - Programmata su fiori recisi (6 linee di garofano).	ARSIAL individua i siti e incarica gli ispettori	Per gli OGM autorizzati ai sensi della dir. 2001/18/CE le sanzioni da applicare sono quelle previste dall'art. 35 del d.lgs 224/2003, commi da 4 a 6, a seconda della fattispecie della non conformità.	MITE, ai sensi dell'art. 2 del DLgs 224/2003
	OGM autorizzati ai sensi del Reg. (CE) n. 1829/2003 - Programmata su siti di stoccaggio di mangimi OGM autorizzati.	ARSIAL individua i siti e incarica gli ispettori	Per gli OGM autorizzati ai sensi del Reg. (CE) n. 1829/2003 le sanzioni da applicare nel caso di riscontro di non conformità sono quelle previste dall'art. 36 del d.lgs 224/2003.	Gli enti di cui al comma 1 dell'art. 56 del d.lgs 152/1999, modif. dall'art. 22 del d.lgs 258/2000 e succ. abrog. dal d.lgs 152/2006 e sost. dall'omologo art. 135. Le Regioni/PA territorialmente competenti per luogo di esecuzione della violazione danno prontamente notizia dell'avvenuta erogazione delle sanzioni amministrative al MITE, al fine del recupero del danno ambientale.
III. Attività di vigilanza relativa all'immissione sul mercato di OGM per la coltivazione.	Non prevista dal PON 2022	//////////////////////////////////// ///	//////////////////////////////////// ///	//////////////////////////////////// ///
IV. Attività di vigilanza sul rispetto dei divieti di coltivazione adottati ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 così come modificato e integrato dal decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 227.	Programmata	ARSIAL individua i siti e incarica gli ispettori	Le sanzioni da applicare nel caso di riscontro di non conformità sono quelle previste dall'art. 35bis del d.lgs 224/2003, come modificato e integrato dal decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 227.	Il Dipartimento dell'ICQRF del MiPAAF è autorità competente all'irrogazione delle sanzioni.
V. Attività di vigilanza relativa ad OGM diversi dai microrganismi geneticamente modificati destinati ad impieghi in ambiente confinato.	Di competenza del MITE	//////////////////////////////////// ///	//////////////////////////////////// ///	//////////////////////////////////// ///
VI. Attività di vigilanza relativa all'emissione deliberata nell'ambiente o all'immissione in commercio di OGM non autorizzati.	Prevista solo sulla base di allerta da parte del MITE	Direzione Regionale competente in caso di allerta programma eventuali ispezioni.	Non riportati nel PON	MITE.

Tabella C – Riepilogo attività ARSIAL controlli OGM 2010-2016

ANNO	SUPERFICIE A MAIS (ha)*	SUPERFICIE CONTROLLATA	SUPERFICIE CAMPIONATA	% SUP. CONTR. su TOTALE	N° AZIENDE TOT.	N° AZIENDE SELEZIONATE	N° AZIENDE CONTROLLATE	% AZIENDE CONTROLLATE	N° CAMPIONI PRELEVATI	N° CAMPIONI POSITIVI	% positività
2010	26.684	487,1	133,5	1,83%	5.972	3.869	37	0,96%	32	0	0,00%
2011	26.565	552,4	333,5	2,08%	5.972	5.972	57	0,95%	51	3	5,88%
2012	18.500	253,2	87	1,37%	6.730	4.722	45	0,95%	16	2	12,50%
2013	18.900	553,9	241,5	2,93%	5.343	2.329	50	2,15%	41	1	2,44%
2014	20.100	338,7	199	1,69%	6.401	2.484	37	1,49%	44	0	0,00%
2015	15.900	155,3	101,2	0,98%	3.923	1.960	29	1,48%	31	1	3,23%
2016	15.900	289,2	143,6	1,8%	2.653	1.274	26	2,00%	34	1	2,94%
TOTALE	21.108	2340,6	1095,7	11,09%	5.724	3.556	255	7,17%	215	7	3,26%

Tabella D– Riepilogo positività riscontrate controlli OGM 2011-2016

Anno	Comune sede legale azienda	PR	N. verbale	N. Campione	Ditta sementiera	Varietà	Lotto	Rapp. Prova 1° istanza	Determinazione quantitativa	Evento rilevato
2011	Pontinia	LT	35/2011	40/2011	MONSANTO	DKC743	TR111410	305723 del 21/9/2011	0,23%	BT11
2011	Roma	RM	17/2011	16/2011	PIONEER	PR32W86	1288557 M03347/2010D/004	295089 del 9/8/2011	0,8% 1,39%	DAS1507 NK603
2011	Pomezia	RM	06/2011	29/A	PIONEER	PR31N27	1300948; M03401/2010D/005	297313 del 17/08/2011	0,32% 0,62%	DAS1507 DAS59122
2012	Villa s. Lucia	FR	32/2012	01/2012	SEMILLAS FITO	CARELLA	641269701	410553 del 20/09/2012	NON ESEGUITA	MON88017 MON810
2012	Pontecorvo	FR	29/2012	01/2012	SEMILLAS FITO	ORDINO	641281004	410558 del 27/09/2012	NON ESEGUITA	DAS1507 DAS59122 NK603
2013	Viterbo	VT	03/2013	02/2013	DEKALB- MONSANTO SIS	DKC6854 LICA29517	TR00001200R0280 B07216/2012/003	502841 del 05/08/2013	NON ESEGUITA	DAS1507 DAS59122
2015	Sermoneta	LT	25/2015	02/2015	PIONEER	PR32W86	ITAM054092014AD008	761047 del 04/09/2015	0,71%	DAS1507
2016	Roma	RM	14/2016	03/2016	S.I.S.	AD701	ITAB0873520150E001	889846 del 18/08/2016	0,41% 0,98%	NK603 MON810